CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere (relatore)
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott. Marco Ferraro	Primo Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Primo Referendario
dott. Francesco Liguori	Primo Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Primo Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario
dott. Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del **25 settembre 2025** ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del Comune di Voltido (CR)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Voltido pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri da parte del CAL Regione Lombardia in data 11 settembre 2025 ed acquisita al protocollo C.d.c. n. 18273 in pari data 23.

VISTO il calendario delle adunanze della Sezione regionale di controllo per la Lombardia per l'anno 2025, stabilito con ordinanza n. 270 del 2 dicembre 2024

VISTA l'ordinanza di assegnazione n.221/2025

UDITO il relatore, dott. Mauro Bonaretti;

PREMESSO

Con la richiesta di parere inviata, il Segretario comunale del Comune di Voltido chiede:

"1. se in base ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza (art. 97 Cost. e d.lgs. 33/2013) e correttezza dell'azione amministrativa (L. n. 241/1990) sia non solo legittimo, ma anche doveroso per un Comune membro di un'Unione subordinare il trasferimento delle quote di spesa alla presentazione, da parte dell'Unione stessa, di una rendicontazione analitica che comprovi l'effettivo sostenimento, la pertinenza e la congruità delle spese per le quali si chiede il rimborso;

2. se il mero rinvio ai criteri di ripartizione delle spese stabiliti nello Statuto e nel bilancio di previsione dell'Unione possa ritenersi un meccanismo sufficiente a legittimare la richiesta di pagamento o se, al contrario, i principi generali della contabilità pubblica (in particolare art. 191 TUEL impongano che la richiesta di fondi sia sempre supportata da una documentazione che attesti le spese effettivamente sostenute (principio della provvista), trasformando la previsione di spesa in un debito certo, liquido ed esigibile;

3. se il Comune associato, in qualità di Ente che conferisce le risorse finanziarie, abbia il diritto-dovere di esercitare una funzione di controllo sulla gestione dell'Unione verificando la legittimità e la congruità delle spese per le quali viene richiesto il rimborso anche in presenza di criteri di ripartizione statutari al fine di garantire il corretto utilizzo dei fondi pubblici provenienti dalla propria comunità;

4. se la presenza di documentate anomalie gestionali pregresse da parte dell'Unione configuri un obbligo rafforzato di trasparenza e di rendicontazione dettagliata, quale presupposto indispensabile per consentire al Comune membro di esercitare efficacemente la propria funzione di controllo e di prevenire il rischio di un impiego non corretto delle risorse trasferite;

5. se il comportamento del Comune di Voltido, consistente nel richiedere una dettagliata documentazione di spesa prima di procedere al pagamento, possa essere qualificato come un atto di amministrazione prudente e diligente, necessario a garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento (art. 97 Cost.), equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) e sana gestione finanziaria tutelando così l'Ente da eventuali responsabilità per Pagamenti non eventualmente giustificati"

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'accesso alla funzione consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica da parte delle autonomie territoriali, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, soggiace ad un duplice filtro di ammissibilità, concernente il profilo soggettivo e oggettivo dell'istanza (cfr. delibere nn. 11/SEZAUT/2020/QMIG e 1/SEZAUT/2021/QMIG), atteso che la stessa non costituisce un'attività consulenziale a carattere generale bensì un'attività ermeneutica che la Sezione

regionale di controllo presta in posizione di neutralità ed indipendenza al sistema delle autonomie territoriali per la corretta applicazione ed interpretazione delle norme in materia di contabilità pubblica.

Nel caso oggetto del presente vaglio, il quesito non risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto non richiesto dal Sindaco, rappresentante legale del Comune, ma dal Segretario Comunale.

Va, infatti, considerato che, secondo la giurisprudenza della Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG), sotto il profilo soggettivo, l'esercizio della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti incontra dei limiti attinenti, da una parte, all'ente legittimato a proporre l'istanza (c.d. legittimazione soggettiva esterna), dall'altra, al soggetto che, in nome e per conto dell'ente, può effettuare formalmente la richiesta (c.d. legittimazione soggettiva interna). L'esigenza del pregiudiziale accertamento della sussistenza della legittimazione soggettiva discende dalla *ratio* della funzione consultiva intestata dalla legge alla Corte dei conti, quale organo di magistratura, che agisce in posizione di neutralità nell'esercizio di un'attribuzione di natura collaborativa finalizzata all'interesse generale del sistema delle autonomie locali e non a quello del singolo ente istante; da ciò consegue l'ammissibilità soggettiva delle sole richieste provenienti dall'organo di vertice politico titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente, che, per l'ente comunale, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, è da individuarsi nella figura del sindaco.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia dichiara inammissibile sotto il profilo soggettivo il quesito richiesto.

Dispone che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Voltido (CR).

Così deliberato nella camera di consiglio del 25 Settembre 2025.

il Relatore — il Presidente

(Mauro Bonaretti) — (Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il

30 settembre 2025

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)